

(N. 587)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, DELLA PORTA, GENOVESE,
FALLUCCHI, BERNASSOLA e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984

Estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, agli ufficiali
e sottufficiali delle Forze armate in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'effetto combinato delle varie leggi che si sono succedute negli ultimi anni in materia di avanzamento e di quelle a favore degli ex combattenti, è accaduto che un certo numero di ufficiali ha avuto un trattamento economico di quiescenza alquanto ridotto rispetto a quello dei pari grado più anziani o più giovani di età.

Si tratta quasi esclusivamente dei tenenti colonnelli che cessarono dal servizio per una delle cause previste dalla legge n. 536 del 1971, tra il 1970 ed il 1983, ed ai quali fu applicato l'articolo 5, comma terzo, della legge n. 824 del 1971.

I colleghi più anziani, dopo tre valutazioni positive, in applicazione delle leggi n. 1137 del 1955 e n. 1366 del 1965, passavano nello SPAD, conseguivano la promozione, permanevano in servizio un altro anno e ottenevano i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 e quelli dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970.

I colleghi più giovani, sempre dopo tre valutazioni positive e in applicazione della legge n. 804 del 1973 (e le successive n. 187 del 1976 e n. 458 del 1981), passano nello SPAD ed ottengono la promozione ed i citati benefici.

Quelli cessati dal servizio tra il 1970 e il 1973, ottengono la sola promozione prevista dalla legge n. 536 del 1971, senza i benefici economici di cui sopra, come se non fossero stati combattenti.

Nella considerazione che molti di essi possono vantare maggiori meriti combattentistici per aver servito in guerra più a lungo dei colleghi più giovani, si reputa doveroso ovviare ad una involontaria discriminazione dagli stessi subita.

Con l'unito disegno di legge si tende ad equiparare (anche se parzialmente) il trattamento economico di tutti gli ufficiali ex combattenti in possesso di analoghi requisiti e quindi degli stessi diritti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, che per una delle cause previste dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, cessino o siano cessati dal servizio in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione e siano giudicati idonei all'avanzamento, è concesso altresì, ove abbiano diritto ai benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento economico del grado immediatamente superiore.

Art. 2.

A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, la presente legge ha effetto anche per le cessazioni dal servizio già verificatesi dalla data di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, esclusa la corresponsione di arretrati di quiescenza.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1984, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.